

**FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI ASOLA  
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE  
CENTRO SERVIZI PER GLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI  
E PER LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ**

ARTICOLO 1 – ORIGINE, DENOMINAZIONE, SEDE

ARTICOLO 2 – PATRIMONIO

ARTICOLO 3 – SCOPI DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 4 – MEZZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI

ARTICOLO 5 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 6 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 7 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 8 – ATTRIBUZIONI E COMPITI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 9 – CARTA DEI SERVIZI E REGOLAMENTI

ARTICOLO 10 – PERSONALE DIPENDENTE

ARTICOLO 11 – REVISORE DEI CONTI

ARTICOLO 12 – CONSIGLIO DEGLI OSPITI E DEI FAMILIARI DEGLI OSPITI

ARTICOLO 13 – NORME DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

ARTICOLO 14 – CONTABILITÀ

ARTICOLO 15 – ESTINZIONE E TRASFORMAZIONE

ARTICOLO 16 – NORMA CONCLUSIVA

**ARTICOLO 1 – ORIGINE, DENOMINAZIONE, SEDE**

E' costituita una Fondazione, ex articoli 14 e seguenti del Codice Civile, avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 460/97, denominata: "Fondazione Casa di Riposo di Asola – Centro servizi per gli anziani non autosufficienti e per le persone in difficoltà – ONLUS".

La Fondazione trae origine dalla trasformazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza denominata "Casa di Riposo di Asola" ai sensi della legge regionale Lombardia 13 febbraio 2003 n. 1.

L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Casa di Riposo di Asola" venne eretta e istituita in Ente Morale con Regio Decreto il 13 ottobre 1890. Diede vita all'Ente Morale il Comune di Asola in collaborazione con la locale Congregazione di Carità. Concorsero a costituire ed incrementare il suo patrimonio il Monte dei Pegni di Asola, la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, il Credito Cooperativo di Casalmoro e Bozzolo e con lasciti ed eredità altri benefattori,

tra i quali i signori Carlo Tomaselli e Pietro Clerici Bagozzi, il senatore Alceo Negri, i coniugi Ferruccio Navarra e Pierina Fiori.

La sede della Fondazione Casa di Riposo di Asola – Centro servizi per gli anziani non autosufficienti e per le persone in difficoltà – ONLUS, di seguito indicata come Fondazione, è in Via Parma, 14 – Asola (MN).

La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.

## **ARTICOLO 2 – PATRIMONIO**

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal complesso dei beni immobili e mobili quali risultanti dall’inventario redatto e approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Casa di Riposo di Asola” trasformata.

La consistenza del patrimonio dell’I.P.A.B., che viene trasmesso all’erigenda Fondazione, è indicata con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di cui al comma precedente.

Successivamente il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato dai beni mobili e immobili che pervengano all’ente e da somme prelevate dal reddito che il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione disponga di destinare all’incremento del patrimonio.

La Fondazione può detenere la proprietà di beni mobili e immobili.

Le alienazioni patrimoniali devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza qualificata, facendo salvi i controlli di legge in materia. E’ fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

## **ARTICOLO 3 – SCOPI DELLA FONDAZIONE**

La Fondazione non ha fini di lucro. Essa si propone esclusivamente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei seguenti settori:

- Assistenza sociale e socio-sanitaria;
- Beneficenza.

La Fondazione opera ispirandosi ai principi del rispetto, valorizzazione e promozione integrale della persona, soprattutto quando è in condizione di grave difficoltà.

La Fondazione ha per scopo di provvedere all’assistenza, alla tutela della salute, e al recupero funzionale e sociale delle persone anziane non autosufficienti e delle persone svantaggiate per disabilità fisica e/o per emarginazione sociale, che per motivi di salute, sociali e familiari si trovino in condizioni di bisogno di assistenza.

La Fondazione presta i suoi servizi ai soggetti indicati al punto precedente, che ne hanno diritto secondo le normative vigenti nell’ordinamento italiano.

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri scopi istituendo e gestendo servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria di natura domiciliare, territoriale e residenziale, già attivi al

momento della redazione del presente Statuto e che successivamente saranno promossi, necessari per la tutela delle persone svantaggiate oggetto degli scopi istituzionali.

La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con enti pubblici e privati e sottoscrive convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti, sia privati, sia pubblici, aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività.

In particolare accoglie anziani non autosufficienti e altre persone svantaggiate nella Residenza Sanitaria Assistenziale in cui viene prestata assistenza socio-sanitaria a carattere continuativo nelle 24 ore.

Inoltre, provvede accogliendo gli anziani non autosufficienti e le altre persone svantaggiate nel Centro Diurno Integrato in cui viene prestata un'assistenza socio-sanitaria diurna, dal mattino al tardo pomeriggio.

Ancora, la Fondazione fornisce servizi socio-sanitari al domicilio delle persone anziane bisognose e alle altre persone svantaggiate, con vari interventi mirati a superare gli elementi di difficoltà e permettere quindi, in particolare, all'anziano di poter rimanere a vivere nella propria abitazione pur essendo non autosufficiente.

Infine, la Fondazione fornisce singole prestazioni socio-sanitarie ai soggetti sopra indicati, presso la sede che ospita la Residenza Sanitaria Assistenziale e il Centro Diurno Integrato, non interferendo con le attività dei servizi residenziali e semiresidenziali.

La Fondazione valorizza l'opera dei volontari ed offre occasioni di gratuità e di liberalità.

Sono connessi agli scopi sopra indicati, le seguenti attività:

- promozione della cultura geriatrica e di valorizzazione della persona anziana mediante organizzazione e partecipazione ad iniziative e manifestazioni scientifiche, sociali, culturali che siano tese a riportare l'anziano al centro della comunità e non a emarginarlo;
- organizzazione e partecipazione ad iniziative culturali, ricreative, di intrattenimento, di viaggio, rivolte alle persone anziane e svantaggiate non aventi carattere lucrativo;
- promozione culturale, addestramento, formazione e aggiornamento dei soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei servizi prestate dall'Ente;
- servizi di sostegno e formazione alle famiglie delle persone che usufruiscono dei servizi prestati o accudiscono in proprio una o più persone anziane non autosufficienti o svantaggiate.

La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle istituzionalmente indicate nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ARTICOLO 4 – MEZZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI**

La Fondazione provvede al raggiungimento degli scopi istituzionali e di quelli connessi con i seguenti mezzi:

1. con reddito derivante dal patrimonio;
2. con rette, tariffe o contributi derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali e connesse;

3. con i proventi di donazioni, eredità e altri atti di liberalità provenienti da privati, aziende, enti, associazioni;
4. con i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali;
5. con ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.

Eventuali utili ed avanzi di gestione accertati dovranno essere destinati alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 3, con esclusione quindi di ogni diversa utilizzazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero di dare beni o prestare servizi agli Amministratori, a condizioni più favorevoli, e a coloro che, a qualsiasi titolo, operino per la Fondazione, ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.

Sono comunque vietate le operazioni indicate dall'articolo 10, comma 6, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ARTICOLO 5 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE**

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri eletti dal Consiglio Comunale del Comune di Asola.

I membri di cui al precedente comma sono eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato ai quattro quinti, in modo cioè da consentire la possibilità di rappresentanza delle minoranze consigliari.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni dal suo insediamento e i suoi membri non possono essere riconfermati senza interruzione per più di due volte. Essi rimangono in carica, comunque, fino alla nomina dei successori.

In caso di decadenza di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la Fondazione ne dà comunicazione al soggetto titolare della nomina, affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause. I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Sono incompatibili con la carica di amministratore della Fondazione:

1. gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che esercitano il comando su ambiti territoriali comprendenti il Comune in cui la Fondazione ha la propria sede legale, nonché i legali rappresentanti e i dirigenti delle ASL, delle aziende ospedaliere e delle strutture convenzionate con la Fondazione;
2. i presidenti, gli assessori e i consiglieri delle regioni;
3. i sindaci;
4. gli assessori e i consiglieri comunali del comune ove ha sede la Fondazione, nonché gli assessori e i consiglieri comunali di altri comuni se residenti nel comune ove ha sede la Fondazione o dove insistono sedi operative o distaccate della stessa;
5. i presidenti di provincia, i consiglieri e gli assessori provinciali;

6. gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di enti che ricevano dalla Fondazione, in via continuativa o periodica, sovvenzioni, contributi, finanziamenti;
7. i consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestino opera in modo continuativo in favore degli enti di cui al numero 6;
8. colui che ha lite pendente con la Fondazione;
9. colui che per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente della Fondazione è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente e non ha ancora estinto il debito.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Il Consiglio di amministrazione nella prima seduta elegge fra i suoi membri il Presidente e il Consigliere incaricato della sua sostituzione in caso di assenza temporanea. Se accadesse che fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati sia il Presidente, sia il Consigliere incaricato della sostituzione, le funzioni sono assunte temporaneamente dal Consigliere più anziano di nomina o in subordine per età.

L'elezione del Presidente e del Consigliere incaricato della sua sostituzione avviene con le modalità indicate dal successivo articolo 7 e a scrutinio segreto.

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione stesso, anche su segnalazione dell'Autorità di vigilanza.

Al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un'indennità di carica che sarà stabilita dal Regolamento amministrativo-funzionale e che comunque non potrà individualmente e annualmente essere superiore al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645 del 10 ottobre 1994 e dal D.L. n. 239 del 21 giugno 1995, convertito in legge n. 336 del 3 agosto 1995, e successive modifiche e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

## **ARTICOLO 6 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo generale delle attività della Fondazione, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, indicando le priorità, emanando disposizioni di carattere generale. Verifica inoltre la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera i seguenti atti fondamentali:

1. elegge il Presidente e il Consigliere delegato alla sua sostituzione;
2. approva e modifica lo Statuto e i regolamenti della Fondazione;
3. approva nei termini di legge gli adempimenti contabili disciplinati nell'apposito regolamento;
4. approva i criteri generali e le compatibilità economiche cui sarà vincolata la delegazione trattante in sede di contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali;
5. approva e cura la regolare tenuta e l'aggiornamento periodico dell'inventario dei beni immobili e mobili di proprietà;
6. approva le rette e le tariffe dei servizi forniti;

7. approva l'indizione delle gare per l'acquisizione di beni, servizi e lavori per lo svolgimento delle attività della Fondazione;
8. approva gli atti che in qualsiasi modo alienano, impegnano, aumentano il patrimonio e le rendite della Fondazione;
9. approva le convenzioni con enti pubblici e privati, la costituzione e la modifica di forme associative nella gestione dei servizi;
10. autorizza il Presidente a stare e resistere in giudizio per conto della Fondazione;
11. nomina, designa, revoca propri rappresentanti presso associazioni, federazioni, istituzioni, consulte;
12. delibera sulla decadenza dei Consiglieri ai sensi del precedente articolo 5, comma 6;
13. nomina il Revisore dei conti;
14. nomina uno o più istituti bancari di provata solidità per lo svolgimento del servizio di cassa;
15. approva la relazione amministrativa finale che il Presidente, o il Consigliere delegato in assenza di questi, deve presentare al Consiglio Comunale di Asola, al termine del mandato ricevuto.

#### **ARTICOLO 7 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, per l'approvazione del documento di previsione (budget) e del bilancio di rendiconto, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due Consiglieri presentata per iscritto al Presidente stesso, che procederà alla convocazione.

La convocazione viene fatta con lettera recapitata ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data della seduta nei casi ordinari, ventiquattrore prima nei casi di urgenza. La lettera di convocazione conterrà gli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere sono adottate in via ordinaria a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. E' previsto il quorum speciale del voto favorevole della metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione nel caso di delibere riguardanti l'alienazione di beni patrimoniali e l'approvazione e la modifica dei regolamenti della Fondazione di cui al successivo art. 8. E' previsto il quorum speciale del voto favorevole di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione per la deliberazione di estinzione della Fondazione.

Le votazioni avvengono normalmente in modo palese e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni devono essere adottate a scrutinio segreto per le deliberazioni che riguardano la nomina del Presidente e del Consigliere delegato alla sostituzione in caso di assenza, e in generale per quelle che riguardano nomine di rappresentanti della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono intervenire a discussioni o deliberazioni, né prendere parte ad atti o provvedimenti, concernenti interessi loro o dei parenti od affini fino al quarto grado.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario-Direttore della Fondazione e sono firmati dallo stesso e da tutti gli intervenuti alla seduta. Egli esprime il proprio parere consultivo con possibilità di verbalizzarlo. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire altri responsabili di settore, invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza.

#### **ARTICOLO 8 – ATTRIBUZIONI E COMPITI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Esercita le funzioni che gli sono attribuite dal presente Statuto e dai regolamenti della Fondazione.

In particolare:

1. svolge funzione propulsiva delle attività del Consiglio di Amministrazione, regolando le sedute e i lavori;
2. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione almeno due volte l'anno e ogni volta lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta due Consiglieri;
3. determina l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
4. cura e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sulla corretta gestione dei servizi della Fondazione;
5. sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli enti privati, con le associazioni di volontariato, con il Consiglio degli Ospiti, con le rappresentanze dei famigliari degli assistiti, con singoli famigliari e con ogni altra organizzazione che opera nei settori di attività della Fondazione;
6. nei casi straordinari e urgenti, il Presidente ha la facoltà di adottare i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse della Fondazione e degli utenti, sottoponendoli, se dovuto, alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva al provvedimento.

#### **ARTICOLO 9 – CARTA DEI SERVIZI E REGOLAMENTI**

La Fondazione adotta una Carta dei Servizi in cui sono illustrati in modo dettagliato i servizi che l'Ente si impegna a fornire ai propri assistiti e le basilari regole per la corretta fruizione degli stessi.

La Carta dei Servizi viene consegnata a tutti gli assistiti o ai loro famigliari e qualunque interessato ad accedere ai servizi prestati può prenderne visione presso gli uffici della Fondazione. La stessa verrà inviata a enti pubblici e altre fondazioni e associazioni private che operano nei settori propri dell'Ente.

La Fondazione, inoltre, adotta vari regolamenti che disciplinano la propria vita interna, fra cui obbligatoriamente, entro 90 giorni dalla sua istituzione, i seguenti:

1. Regolamento amministrativo-funzionale;
2. Regolamenti per approvvigionamenti, forniture e lavori;

3. Regolamento contabile;
4. Regolamento del personale.

I regolamenti sopra citati che, assieme allo Statuto costituiscono la base essenziale della gestione della Fondazione, saranno portati a conoscenza dei dipendenti, anche in ragione delle loro funzioni, e di chi ne faccia richiesta motivata da un interesse giuridicamente rilevante.

I Regolamenti non potranno contenere norme in contrasto con il presente Statuto.

#### **ARTICOLO 10 – PERSONALE DIPENDENTE**

Come previsto anche dall'art. 3, comma 6, della legge regionale Lombardia n. 1 del 13/02/2003, il personale della Casa di Riposo di Asola I.P.A.B. che al momento della trasformazione in "Fondazione Casa di Riposo di Asola – Centro servizio alla persona anziana e in difficoltà – ONLUS" ha in corso un rapporto di lavoro con l'I.P.A.B. prosegue lo stesso con la Fondazione e conserva la posizione giuridica e il profilo professionale, nonché i trattamenti economici fondamentali e accessori in godimento, compresa l'anzianità maturata. Eventuali contratti a termine sono mantenuti fino alla scadenza.

Al personale si applicano inoltre le disposizioni dell'art. 4, comma 2, del decreto legge n. 338 del 9 ottobre 1989, convertito in legge n. 389 del 7 dicembre 1989.

Inoltre, come previsto anche dall'art. 18, comma 13, della legge regionale Lombardia n. 1 del 13/02/2003, fino alla determinazione di un autonomo comparto di contrattazione, al personale in servizio presso l'I.P.A.B. alla data di trasformazione da Casa di Riposo I.P.A.B. in "Fondazione Casa di Riposo di Asola – Centro servizio alla persona anziana e in difficoltà – ONLUS", si applica il contratto in essere, vale a dire il contratto collettivo del settore "Regioni – Autonomie locali".

Al personale assunto successivamente alla trasformazione, in sede di contrattazione decentrata, si determinerà il contratto da applicare che, in ogni caso, dovrà essere compatibile e omogeneo con quello applicato al personale in servizio al momento della trasformazione.

Fra il personale dipendente è prevista la figura del Segretario-Direttore, che oltre ai compiti di verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione, ha il compito di coordinamento e supervisione generale del personale dipendente e convenzionato, di stesura e applicazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, di coordinamento amministrativo, di presiedere le commissioni di gara e di selezione del personale, funzioni che sono estrinseche dal regolamento amministrativo-funzionale.

Al Segretario-Direttore, in relazione ai compiti assegnati dal presente Statuto, è riconosciuta un'indennità accessoria di carattere dirigenziale, ai sensi dei contratti collettivi vigenti.

Sono previsti inoltre vari responsabili dei diversi settori in cui si articolano i servizi erogati, in particolare la figura del Responsabile Sanitario, che coordina e supervisiona l'assistenza socio-sanitaria che viene prestata dalla Fondazione.

#### **ARTICOLO 11 – REVISORE DEI CONTI**

Il Revisore dei conti esercita il controllo sulla regolarità contabile della Fondazione, ai sensi delle norme civilistiche, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private.



Il Revisore viene scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili e dura in carica tre anni, con possibilità di riconferma.

Il Revisore dei conti espleta tutti gli accertamenti necessari ai fini dell'esercizio del controllo e può essere richiesto di relazionare alle sedute del Consiglio di Amministrazione che trattano argomenti inerenti i suoi compiti. Di ogni rilievo effettuato riferirà al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Segretario-Direttore.

Al Revisore dei conti è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti della tariffa professionale e del compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645 del 10 ottobre 1994 e dal D.L. n. 239 del 21 giugno 1995, convertito in legge n. 336 del 3 agosto 1995, e successive modifiche e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

#### **ARTICOLO 12 – CONSIGLIO DEGLI OSPITI E DEI FAMIGLIARI DEGLI OSPITI**

Il Consiglio degli Ospiti della Residenza sanitaria assistenziale e del Centro diurno integrato è composto da cinque membri eletti fra gli Ospiti stessi senza distinzioni di liste, con diritto per ogni elettore di esprimere fino a cinque preferenze. Dura in carica due anni.

La Fondazione, attraverso il personale addetto all'animazione, supporta e fornisce il materiale per svolgere le operazioni di voto e la successiva attività del Consiglio, mettendo a disposizione una sala per le riunioni.

Il Consiglio degli Ospiti si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni sei mesi, su convocazione del suo Presidente nominato fra i componenti del Consiglio nella prima seduta dopo le votazioni.

Il Consiglio degli Ospiti:

1. promuove modifiche ed aggiornamenti della Carta dei servizi, in particolare sulle regole che presiedono la vita comunitaria;
2. esprime pareri e formula proposte in ordine ai servizi assistenziali ricevuti e alle attività ricreative e sociali organizzate e da organizzare;
3. propone provvedimenti generali riguardanti gli Ospiti.

Il Consiglio dei famigliari degli Ospiti, od organismo con denominazione analoga, può sorgere per volontà dei famigliari stessi che si daranno l'organizzazione che riterranno più opportuna e costituiranno valido interlocutore del Consiglio di Amministrazione a condizione che la rappresentanza sia eletta democraticamente e possano partecipare alle attività e all'elezione di eventuali rappresentanti tutti i famigliari degli Ospiti della Residenza Sanitaria Assistenziale e del Centro Diurno Integrato.

La Fondazione metterà a disposizione del Consiglio dei famigliari degli Ospiti od a un organismo con denominazione analoga, avente le caratteristiche sopra menzionate, un locale interno alla struttura ove potersi riunire.

Sia il Consiglio degli Ospiti, sia eventuali rappresentanti del Consiglio dei famigliari degli Ospiti, od organismo con denominazione analoga, avente le caratteristiche sopra menzionate, possono richiedere incontri con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione, il Segretario Direttore, il Responsabile Sanitario per sottoporre proposte,

esprimere pareri, formulare critiche, avanzare suggerimenti su tutto ciò che riguarda la vita comunitaria e i servizi erogati agli Ospiti.

### **ARTICOLO 13 – NORME DI AMMINISTRAZIONE GENERALE**

La Fondazione subentra in tutti i contratti, le obbligazioni, gli obblighi, i rapporti negoziali in genere, in essere al momento della trasformazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza denominata "Casa di Riposo di Asola", e in capo a questa ultima. Le obbligazioni scadranno decorso il termine naturale stabilito nell'atto contrattuale e non è previsto rinnovo tacito, senza espresso pronunciamento degli organi della Fondazione.

La Fondazione, altresì, subentra in tutti i crediti, i contributi arretrati, i legati, finanziamenti pubblici o privati, le rendite in genere, in essere al momento della trasformazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza denominata "Casa di Riposo di Asola", e in capo a questa ultima.

La Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti registri:

1. registro inventario dei beni mobili e immobili;
2. registro delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
3. registro protocollo della corrispondenza in entrata e in uscita.

### **ARTICOLO 14 – CONTABILITÀ**

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Fondazione è tenuta alla formazione di un documento di previsione (budget) all'inizio dell'esercizio e di un bilancio di rendiconto o consuntivo annuale che è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il servizio di cassa è affidato ad istituti bancari di notoria solidità designati dal Consiglio di Amministrazione.

Gli adempimenti contabili della Fondazione sono disciplinati in apposito regolamento.

### **ARTICOLO 15 – ESTINZIONE E TRASFORMAZIONE**

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue nei casi previsti dall'articolo 27 del Codice Civile. Si estingue inoltre per l'esaurimento degli scopi istituzionali e per il venir meno di mezzi finanziari sufficienti per il raggiungimento degli scopi.

Nell'eventualità che ritenesse esaurito lo scopo istituzionale, il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di esperire un tentativo, nei termini di legge, di trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati. La trasformazione della Fondazione può inoltre avvenire secondo quanto disciplinato dall'articolo 28 del Codice Civile.

Qualora fosse impossibile procedere nei termini di cui al comma precedente, o quando il Consiglio di Amministrazione ritiene di estinguere la Fondazione per motivi diversi dall'esaurimento dello scopo istituzionale, delibererà all'unanimità e con la presenza di tutti membri l'estinzione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

I beni che resteranno, esaurita la liquidazione, saranno devoluti, secondo le indicazioni del Comune di Asola, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di utilità pubblica, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche e integrazioni, e salve diverse destinazioni imposte dalla Legge.

Non costituisce estinzione la perdita della qualifica di ONLUS, qualora la Fondazione prosegua comunque la sua attività mantenendo inalterati i suoi fini istituzionali o continuando a operare in uno dei settori di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche ed integrazioni, senza scopo di lucro e con finalità di utilità sociale.

#### **ARTICOLO 16 – NORMA CONCLUSIVA**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si farà riferimento alle norme del Codice Civile che regolano le Fondazioni, ad altre norme di legge in materia e al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche ed integrazioni.